

L'adozione

■ **Il diritto del minore a una famiglia** A volte i mass media riportano fatti quotidiani o testimonianze, più o meno vere, in cui sembra che i bambini vengano tolti ai loro amati genitori «solo perché sono poveri» o perché «le assistenti sociali non hanno sensibilità». Non è vero.

Nel nostro Paese l'adozione è regolata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, *Diritto del minore ad una famiglia* (d'ora in poi l. n. 184/1983), che è stata poi integrata nel 2001.

La l. n. 184/1983 inizia affermando che «il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia»; e prosegue sostenendo che «le condizioni di indigenza dei genitori» non possono «essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia». Si ricorre quindi all'adozione (o all'affidamento) soltanto se la famiglia d'origine non è in grado di far crescere ed educare il minore. È vero che si possono commettere degli errori, ma questo è il principio su cui si basa l'adozione.

L'adozione vuole garantire ai minori in stato di abbandono l'inserimento in un nuovo nucleo familiare. Va sottolineato che il principio è quello di «dare una famiglia a un bambino», e non viceversa.

Il procedimento che porta alla pronuncia di adozione da parte del Tribunale per i minorenni si articola in due fasi fondamentali:

- la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore;
- il provvedimento di adozione vero e proprio.

Si tratta di un procedimento lungo e complesso, perché è necessario prestare la massima attenzione in modo da tutelare i minori che devono essere adottati.

■ **Lo stato di adottabilità del minore** La prima fase è diretta a dichiarare lo «stato di adottabilità» del minore e si svolge in contraddittorio con i genitori del minore (se sono ancora vivi e conosciuti).

I genitori hanno tutto il diritto di opporsi all'adottabilità del figlio; il modo migliore per farlo è dimostrare che il bambino non si trova in stato di abbandono né morale né materiale.

La decisione spetta al Tribunale per i minorenni che, se ravvisa questo stato di abbandono, dichiara l'adottabilità del minore.

A questo punto inizia la seconda fase con la richiesta da parte di una coppia che intende effettuare un'adozione. A tal fine è necessario che gli adottanti:

- siano sposati da almeno 3 anni;
- non siano separati;
- devono superare di almeno 18 anni e di non più di 45 anni l'età del minore; per esempio, se il minore ha 7 anni e il marito ha 54 anni, l'adozione non è possibile ($54 - 7 = 47$ che è maggiore di 45), anche se va detto che a volte è possibile derogare a questi limiti;
- siano fisicamente e moralmente idonei a educare, istruire e mantenere il minore che intendono adottare.



È appena il caso di ricordare che chi vuole adottare un minore non deve pensare di trovarsi in un supermercato, dove si può scegliere su uno scaffale un bambino «sano, bello, biondo e con gli occhi azzurri»: la coppia deve accettare il minore che le viene assegnato, coi suoi pregi e difetti.

■ **L'affidamento preadottivo** Dopo aver accertato questi requisiti, grazie allo scrupoloso lavoro dei servizi sociali, il Tribunale concede il minore in «affidamento preadottivo» alla coppia che ne ha fatto richiesta e, trascorso un anno, se l'affidamento ha dato esito positivo pronuncia l'adozione. In caso contrario, il Tribunale può prolungare il periodo di affidamento preadottivo o, eventualmente, revocarlo.

■ **La pronuncia di adozione** Dopo la pronuncia di adozione del Tribunale:

- il minore interrompe qualsiasi rapporto con la famiglia d'origine;
- il minore entra a far parte a pieno titolo della nuova famiglia come «figlio», assumendo il cognome del padre;
- gli ufficiali dell'anagrafe e dello stato civile non possono fornire notizie da cui risulti l'adozione.

ESPANSIONE**L'adozione**